

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2014) 692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/86/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia stato indenne da encefalomyelitis equina venezuelana per un periodo di due anni.
- (2) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni o manifestazioni culturali.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri auto-

rizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

- (4) La decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, ⁽⁵⁾ che modifica l'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE, stabilisce che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate.
- (5) La Commissione ha ricevuto una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti francesi per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli destinati all'esportazione temporanea a Città del Messico (Messico). La valutazione contiene dati completi e dettagliati sulle misure di biosicurezza applicate dal Théâtre équestre Zingaro per la tutela dello stato sanitario dei suoi cavalli durante la loro permanenza a Città del Messico nonché le misure di quarantena imposte dalle competenti autorità francesi a tali cavalli al loro ritorno.
- (6) Dato il livello di controllo veterinario, i controlli sanitari di routine concordati e la distanza da altri equidi di stato sanitario inferiore, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni ai fini della partecipazione a specifici eventi culturali equestri a Città del Messico.
- (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
- (8) Poiché le misure previste nella presente decisione riguardano soltanto una regione ad altitudine elevata e una stagione invernale secca e temperata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19).

manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di 2 anni.

- (9) Occorre pertanto modificare la voce relativa a detto paese terzo nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«— che hanno partecipato a specifiche manifestazioni culturali nell'area metropolitana di Città del Messico e soddi-

sfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione.»;

- 2) è aggiunto un nuovo allegato X il cui testo figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni in Messico ai fini della partecipazione a specifiche manifestazioni culturali nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.:

Manifestazione:

Rappresentazioni del Théâtre équestre Zingaro nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, nel 2014

Paese terzo di spedizione: Messico

Ministero responsabile: (inserire nome del Ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)a:
(luogo di destinazione)per via aerea:
(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, situate nel paese oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽²⁾, ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che, ai sensi della normativa dell'Unione, sono considerati infetti da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
- per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
- ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽²⁾,
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico il (*inserire la data*).
- b) il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 90 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal paese di cui alla lettera a).

V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni, fino al 15 aprile 2014.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.»

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX	Messico	MX-0	L'intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metro-politana di Città del Messico	D	—	X	—	—	—	—	—	—	Valido fino al 15 aprile 2014»